



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI REALMONTE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <u>09</u> del Registro data <u>30-07-2020</u>	Imposta municipale propria (IMU)- Determinazione aliquote e detrazioni imposta per l'anno 2020
--	--

L'Anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **Luglio**, dalle **ore 18:00** e ss., nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Realmonte, sita presso la sede municipale, convocato con appositi inviti, regolarmente notificati, si è riunito il civico consesso in seduta straordinaria in **prima convocazione**.

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	VACCARO	Felice	X	
2	DI MORA	Gloria		X
3	BUSSI	Elisabetta	X	
4	LATTUCA	Giuseppe		X
5	BARTOLOMEO	Grazia	X	
6	FIORICA	Emanuele	X	
7	SANFILIPPO	Filippo		X
8	SIRACUSA	Carmelo	X	
9	PILATO	Giovanni	X	
10	FRUMUSA	Maria Annunziata	X	
11	IACONO	Sara Chiara		X
12	FARRUGGIA	Giorgia	X	
13	TAORMINA	Vincenzo		X
14	SCIARRONE	Antonino		X
15	FIORICA	Leonardo	X	

Consiglieri assegnati n.15 – in carica n.15 – Presenti n° 9 assenti n° 6

Assume la presidenza il geom. Felice Vaccaro, Presidente del Consiglio, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Michele Giuffrida.

Sono presenti, altresì, il Dott. Alesci, l'Arch. Lauricella e il Geom. Palermo.

Il Presidente passa alla trattazione del 2° punto all'O.d.g. avente ad oggetto: "**Imposta municipale propria (IMU)- Determinazione aliquote e detrazioni imposta per l'anno 2020**"

Su invito del Presidente il Dott. Alesci illustra la proposta con particolare attenzione alla struttura delle aliquote e dando evidenza all'invarianza del carico fiscale per i contribuenti.

Il Consigliere Pilato, chiede al dott. Alesci se è possibile procedere a una riduzione delle aliquote.

Il dott. Alesci fa presente che non è possibile ridurre le aliquote senza pregiudicare gli equilibri di bilancio, precisando che le aliquote non sono al massimo di legge.

Interviene il Consigliere Siracusa per conoscere la percentuale d'incasso dell'imposta in questione.

Il Dott. Alesci riferisce che la percentuale d'incasso è quasi pari al 90%.

Interviene la Consigliera Frumusa chiedendo se è possibile migliorare ancora la percentuale d'incasso.

Il Dott. Alesci ritiene che la percentuale è molto soddisfacente e ci sia ben poco da fare.

Dato atto che nessuno chiede di intervenire, il Presidente chiede di esprimere il proprio voto per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la lettura dell'allegata proposta da parte del dott. Alesci;
- visto il parere della Commissione;
- visto il parere del Revisore dei Conti
- a seguito della votazione:

Consiglieri in carica n.15

Consiglieri Presenti 9

Favorevoli 8 - consiglieri (Vaccaro Felice, Frumusa Maria Annunziata, Bussi Elisabetta, Fiorica Emanuele, Fiorica Leonardo, Bartolomeo Grazia, Siracusa Carmelo, Pilato Giovanni).

Contrari 0.

Astenuti 1 (Farruggia Giorgia)

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta che fa parte integrante e sostanziale della delibera, avente ad oggetto: **Imposta municipale propria (IMU)- Determinazione aliquote e detrazioni imposta per l'anno 2020**

Con separata votazione la deliberazione ~~via dichiarata immediatamente esecutiva~~ con voti favorevoli n. 8, contrari 0, astenuti 1(Farruggia Giorgia).



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI REALMONTE
(Provincia di Agrigento)

2

2° Settore: Ragioneria Generale, Finanze ed Economato

**PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO
PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2020.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTO il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso

produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in Legge n. 27/2020, il quale ha fissato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2020 al 31 luglio 2020;

ACCERTATO che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

DATO ATTO che anche per il 2020 è possibile disporre aumenti delle aliquote e delle tariffe e/o riduzione delle agevolazioni fiscali per tutti i tributi comunali;

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

CONSIDERATO CHE ai sensi del succitato comma in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- i vigenti principi contabili applicati;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 10.07.2020;

Visto il parere dell'Organo di Revisione;

Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento degli Uffici e Servizi;

Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 26/93;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Tutto ciò premesso;

Per tali motivazioni si

PROPONE DI DELIBERARE

I) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,60 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 2,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,40 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 7,60 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 7,60 per mille.

II) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

III) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre

2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

IV. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Alesci*

Ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto **"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2020"**, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Realmondo, 13/4/2020



IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Dott. Salvatore Alesci

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Realmondo, 13/4/2020



IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Dott. Salvatore Alesci

COMUNE DI REALMONTE

Provincia di Agrigento

Il Collegio Unico dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 33 DEL 18/07/2020

Oggetto: Proposta di Atto Deliberativo per il Consiglio Comunale - imposta municipale propria IMU determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2020

L'anno 2020, il giorno 18 del mese di Luglio,

il sottoscritto Dott. Carmelo Di Caro Catarratto, Revisore Unico di codesto Comune di Realmonte, ricevuta la proposta di atto deliberativo di atto deliberativo per il Consiglio Comunale, la stessa notificata a mezzo email del 13/07/2020 ore 11:41, avente ad oggetto:

Proposta di Atto Deliberativo per il Consiglio Comunale - imposta municipale propria IMU determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2020.

Visto, l'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU.

Visto, il comma 754 dell'articolo 1° della legge 160/2019, che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86%, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.

Visti, in particolare i seguenti commi dell'articolo 1° della legge 160/2019, rispettivamente:

- comma 748, che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le relative pertinenze allo 0,5%, con facoltà del comune di aumento di 0,1% o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3/bis, del DL 30/12/1993, M- 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994 n. 133, allo 0,1% con facoltà del comune di ridurla, fino all'azzeramento;
- comma 751, che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1%, con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25%, fino all'azzeramento;

- comma 752, che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76%, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753, che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Visto, il comma 744, dell'articolo 1° della legge 160/20129, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 %, che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Considerato, che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Considerato, che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Considerato, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare, abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Rilevato, che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Considerato, che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli, rispettivamente:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1° DL 29/03/2004 n. 99 e iscritti alla previdenza agricola,

comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato DL n° 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A, annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro - silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate, ai sensi dell'articolo 15 della legge 25/12/1977 n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MF n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla GU n. 141 del 18/06/1993.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c, legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella GU n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del DL 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Visto l'articolo 1, comma 749, legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno, durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati all' IACP, o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità, in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24/07/1977, n. 616.

Visto l'articolo 1, comma 760, legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.

Visto l'articolo 1, comma 747, lett. c) legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune, in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori.

Visto l'articolo 1, comma 747, lett. a e b, legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Visto l'art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in legge n. 27/2020, il quale ha fissato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2020 al 31 luglio 2020.

Accertato, che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 31/07/2020, ha effetto dal 1° Gennaio dell'anno 2020.

Dato Atto che, anche per il 2020 è possibile disporre aumenti delle aliquote e delle tariffe e/o riduzione delle agevolazioni fiscali per tutti i tributi comunali.

Richiamato, il comma 762 dell'articolo 1° della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 /06 e la seconda il 16 /12, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16/06. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Considerato che, ai sensi del succitato comma in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del MF, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Visto, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dott. Salvatore Alesci.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 ;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- i vigenti principi contabili applicati;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 10/07/2020.

Visto, il vigente Statuto Comunale.

Visto, il regolamento degli Uffici e Servizi.

Vista, la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla

Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista, la L.R. 26/93.

Visto, l'O.R.EE.LL..

Si esprime nei limiti e nei termini previsti dalla normativa vigente, parere favorevole sulla, Proposta di Atto Deliberativo per il Consiglio Comunale - imposta municipale propria IMU determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2020, rispettivamente:

- ✓ abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,60 per mille;
- ✓ fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 2,00 per mille;
- ✓ fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
- ✓ fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille;
- ✓ fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,40 per mille;
- ✓ terreni agricoli: aliquota pari al 7,60 per mille;
- ✓ aree fabbricabili: aliquota pari al 7,60 per mille.

Il Collegio Unico dei Revisori dei Conti

Dott. Carmelo Di Caro Catarratto

Firmato digitalmente da

**CARMELO DI CARO
CATARRATTO**

CN = DI CARO
CATARRATTO.CARMELO
SerialNumber =
TINIT-DCRCML63T11B602Y

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n.16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Geom. Felice Vaccaro

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Elisabetta Bussi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Michele Giuffrida

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, L.R. 03.12.1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32, Legge 18.06.2009 n. 69)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

ATTESTA

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio *on-line*, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n.44 e s.m.i., essendo stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ con il n. _____, come previsto dall'art.11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

- è diventata esecutiva il giorno _____;
- essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91);

Dalla residenza municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE